



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'IMPRESA 2026/2027

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OGGETTO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi

Art. 4 – Pagina internet

CAPO II – AMMISSIONE

Art. 5 – Requisiti richiesti per l'ammissione, verifiche e relative procedure

Art. 6 – Riconoscimento di CFU e procedure per l'ammissione in caso di trasferimento, seconda laurea e passaggio interno

CAPO III – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 7 – Programmazione annuale delle attività

Art. 8 – Attività didattiche e corrispondenza tra impegno richiesto e CFU

Art. 9 – Frequenza, propedeuticità e modalità di svolgimento delle attività

Art. 10 – Disposizioni generali sui piani di studio

Art. 11 – Tirocini

CAPO IV – VERIFICA DEL PROFITTO E PROVA FINALE

Art. 12 – Tipologia e organizzazione delle prove di verifica del profitto

Art. 13 – Modalità di valutazione delle prove di verifica del profitto

Art. 14 – Caratteristiche della prova finale

Art. 15 – Valutazione della prova finale

Art. 16 – Composizione della Commissione di valutazione della prova finale

Art. 17 – Relatore/Relatrice della prova finale, secondo/a relatore/relatrice e correlatore/correlatrice

Art. 18 – Presentazione della domanda di laurea

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Approvazione ed entrata in vigore

TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 20 – Elenco delle attività formative con relativi obiettivi specifici

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OGGETTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato accademico, disciplina, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e in conformità allo Statuto, al Regolamento didattico di Ateneo e all'ordinamento didattico, l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa, Classe LM56, istituito presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.
2. Il Corso è erogato in modalità convenzionale.
3. Il Corso di laurea magistrale è articolato nei seguenti curricula:
 - Curriculum Mercato e Impresa, con focus sul settore privato;
 - Curriculum Sviluppo del territorio, con focus sulle istituzioni.
4. La durata normale del Corso è stabilita in 2 anni.
5. Per conseguire la laurea magistrale lo/a studente/studentessa deve conseguire almeno 120 Crediti Formativi Universitari.
6. Alla conclusione del percorso formativo, viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa, Classe di laurea magistrale LM56, oltre agli eventuali diplomi previsti nell'ambito di convenzioni interateneo.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per Ateneo, l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;
 - b) per Corso, il Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa;
 - c) per CFU, il Credito Formativo Universitario;
 - d) per SSD, il Settore Scientifico Disciplinare;
 - e) per SUA-CdS, la Scheda Unica Annuale del Corso di cui al punto b).

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso e la descrizione del percorso formativo sono riportati nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).
2. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i/le laureati/laureate del Corso avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo sono riportati nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).

Art. 4. – Pagina internet

1. Tutte le informazioni relative al Corso sono pubblicate nella [pagina del sito internet](#) di Ateneo dedicata al Corso.
2. Nella pagina, aggiornata prima dell'inizio di ogni anno accademico e tempestivamente in caso di variazioni in corso d'anno, sono resi disponibili per la consultazione i documenti di seguito indicati, unitamente ad ogni altra informazione ritenuta utile:
 - l'ordinamento didattico;
 - la Scheda SUA-CdS;
 - i piani di studio;
 - i programmi e gli orari delle attività didattiche.

CAPO II – AMMISSIONE

Art. 5 – Requisiti richiesti per l'ammissione, verifiche e relative procedure

1. Per l'ammissione al Corso occorre essere in possesso dei titoli di studio indicati all'art. 17 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
2. Le procedure generali di accesso ai corsi di studio sono indicate all'art. 18 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
3. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, per accedere al Corso è necessario il possesso di specifici requisiti curriculari e di un'adeguata preparazione iniziale, le cui modalità di verifica sono contenute nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#) e nell'avviso per l'ammissione.
4. L'avviso contiene tutte le informazioni indispensabili per l'ammissione e per l'immatricolazione.
5. Le prove di accesso e/o altra modalità di verifica delle conoscenze e della preparazione personale richieste per l'ammissione sono effettuate sotto la responsabilità di un'apposita Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da docenti di ruolo dell'Ateneo.

Art. 6 – Riconoscimento di CFU e procedure per l'ammissione in caso di trasferimento, seconda laurea e passaggio interno

1. All'atto dell'ammissione lo/a studente/studentessa può richiedere il riconoscimento di CFU, secondo le modalità indicate nell'avviso per l'ammissione.
2. I CFU derivanti da carriera pregressa vengono riconosciuti previa verifica della loro non obsolescenza e quantificati sulla base della valutazione della loro corrispondenza con le attività formative previste dal piano di studio, da parte di apposita Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il riconoscimento parziale, ossia il riconoscimento di un numero di CFU inferiore al numero di CFU previsti per un'attività formativa, richiede una successiva integrazione che deve avvenire con modalità definite dal/dalla docente responsabile dell'attività formativa. Nessun CFU viene registrato nella carriera dello/a studente/studentessa fino ad integrazione avvenuta.

5. Il mancato riconoscimento dei CFU, totale o parziale, da parte della Commissione di cui al precedente comma 2 deve essere sempre adeguatamente motivato.
6. I crediti formativi derivanti da percorsi formativi extra-universitari e/o professionali ai sensi al D.M del 4 luglio 2024, n. 931, possono essere riconosciuti fino a un massimo di 24 CFU.
7. In caso di modifiche all'ordinamento didattico del Corso, qualora non sia prevista l'attivazione di tutti gli anni di corso ai sensi del nuovo ordinamento, l'ammissione è consentita unicamente agli anni di corso attivati ai sensi del nuovo ordinamento a condizione che risultino ancora da acquisire CFU relativi ad attività formative previste in tali anni.
8. Sulla base della valutazione di cui ai precedenti commi e del numero di CFU riconosciuti, lo/a studente/la studentessa è ammesso/a al primo anno di corso o ad anni successivi al primo, in accordo con le modalità definite nell'avviso per l'ammissione al Corso.
9. Eventuali richieste di riconoscimento di CFU presentate oltre i termini per l'ammissione possono essere valutate dalla Commissione didattica del Corso nominata dal Consiglio di Dipartimento.
10. In caso di trasferimento da un'altra Università tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo/a studente/studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

CAPO III – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 7 – Programmazione annuale delle attività

1. Il Consiglio di Dipartimento definisce annualmente l'offerta didattica programmata del Corso come insieme di tutte le attività previste per la coorte di studenti/studentesse che si immatricola al I anno nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività didattica sono indicati l'anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU e l'ambito disciplinare.
2. Il calendario didattico è approvato ogni anno dal Consiglio di Dipartimento secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).

Art. 8 – Attività didattiche e corrispondenza tra impegno richiesto e CFU

1. Le attività del Corso previste dall'ordinamento didattico e dall'offerta formativa annuale sono riportate nell'apposita [pagina internet del sito di Ateneo](#).
2. Per ogni attività sono indicati, al Titolo II del presente Regolamento, gli obiettivi formativi specifici.
3. Tenuto conto che ad ogni CFU sono convenzionalmente attribuite 25 ore di impegno complessivo a carico dello/a studente/studentessa, compreso lo studio individuale, per ogni attività del Corso è prevista la corrispondenza ore/CFU seguente:
 - a) insegnamenti: 6 ore di didattica frontale per ogni CFU;
 - b) tirocini/stage: 25 ore per ogni CFU;
 - c) seminari: 10 ore di didattica frontale per ogni CFU

4. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al precedente comma 3.
5. La coerenza dei CFU assegnati alle attività e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento previo parere delle Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti e sono soggetti a revisione periodica, almeno triennale.

Art. 9 – Frequenza, propedeuticità e modalità di svolgimento delle attività

1. Il corso di studio non prevede l'obbligo di frequenza
2. Laddove sia previsto l'obbligo di frequenza, l'accertamento avviene secondo le modalità indicate all'art. 29 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
3. Laddove non sia previsto l'obbligo di frequenza, resta fermo l'indiscusso valore aggiunto connesso alla partecipazione attiva alle attività e al rapporto diretto con il/la docente.
4. Eventuali ulteriori obblighi di frequenza a specifiche attività possono essere proposti dal Coordinatore del Corso ed approvati dal Consiglio di Dipartimento.
5. L'anno accademico si suddivide in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti dal calendario accademico approvato dal Senato accademico. Tali periodi sono separati da un adeguato intervallo, al fine di consentire l'espletamento delle prove di verifica del profitto.
6. È possibile prevedere l'organizzazione delle attività didattiche in moduli integrati e coordinati, congruenti con gli obiettivi formativi dell'attività, affidati anche a docenti diversi.
7. Non sono previste propedeuticità tra attività.
8. In linea di principio è consigliabile che lo/a studente/studentessa segua l'articolazione temporale delle attività previste dai piani di studio di cui al successivo art. 10.
9. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al presente articolo.

Art. 10 – Disposizioni generali sui piani di studio

1. I piani di studio del Corso sono consultabili nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).
2. I piani di studio prevedono l'assegnazione di CFU anche ad attività *opzionali*, ossia autonomamente scelte dagli/dalle studenti/studentesse tra quelle attivate dall'Ateneo, comprese quelle oggetto di convenzione con altre Università.
3. Per la presentazione dei piani di studio individuali lo/a studente/studentessa deve indicare, entro i termini comunicati annualmente dai competenti Uffici della Direzione generale, le attività opzionali prescelte. La presentazione tardiva del piano di studio e/o le successive richieste di variazione, se accolte, consentono l'iscrizione agli appelli d'esame nella sessione immediatamente successiva, a condizione che la richiesta sia presentata entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della stessa.
4. Ferma restando la libertà di scelta delle attività opzionali, nel caso in cui lo/a studente/studentessa scelga attività opzionali attivate nell'ambito del proprio corso di studio o consigliate dalla Struttura didattica, il piano di studio individuale è approvato d'ufficio. Sono, altresì, approvate d'ufficio le richieste di inserimento nel piano di studio individuale di attività sovranumerarie necessarie al conseguimento dei requisiti curriculari per l'accesso ai corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo e di attività sovranumerarie coerenti con gli

obiettivi previsti dai corsi di cui alla vigente normativa nazionale per la formazione iniziale degli insegnanti, sulla base delle valutazioni effettuate della competente Struttura didattica, nonché le richieste di eliminazione dal piano di studio individuale di attività sovranumerarie. Nel caso in cui lo/a studente/studentessa scelga attività opzionali attivate nell'ambito di altri corsi di studio, il piano di studio individuale deve essere sottoposto all'approvazione della Commissione didattica del Corso delegata dal Consiglio di Dipartimento.

5. Non è ammesso l'inserimento nel piano di studio individuale, nell'ambito delle attività opzionali, di attività didattiche attivate nei corsi di laurea di durata triennale e nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.
6. I piani di studio individuali non aderenti ai piani di cui al precedente comma 1, ma conformi all'ordinamento didattico, sono sottoposti all'approvazione della Commissione didattica del Corso delegata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 11 – Tirocini

1. Il tirocinio è un'esperienza pratica finalizzata a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. I tirocini possono avere natura:
 - a) “curricolare con attribuzione di CFU”;
 - b) “curricolare senza attribuzione di CFU”.
3. Il tirocinio di cui al comma 2, lettera a) può svolgersi in Italia o all'estero di norma a partire dal II° anno del Corso, di norma nel secondo semestre, deve avere una durata minima di 3 mesi e 300 ore (entrambi i requisiti devono essere soddisfatti) sino ad un massimo di 12 CFU ed una durata massima di 12 mesi.
4. Il tirocinio di cui al comma 2, lettera b) è facoltativo, può svolgersi in qualunque momento del percorso formativo e deve avere di norma una durata minima di 2 mesi e 200 ore (entrambi i requisiti devono essere soddisfatti). Esso può essere riconosciuto in termini di punteggio aggiuntivo all'atto del conseguimento del titolo secondo le modalità indicate al successivo art. 15.
5. I criteri e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Regolamento tirocini di Ateneo. La richiesta di attivazione del tirocinio deve essere presentata secondo le modalità definite dal competente ufficio della Direzione generale e riportate nella [pagina internet del Corso](#). La richiesta di attivazione è sottoposta all'approvazione del/della docente referente per i tirocini nominato/a dal Consiglio di Dipartimento; in caso di approvazione, il/la docente referente per i tirocini assegna a sé o ad altro/a docente dell'Ateneo il ruolo di tutor universitario/a del tirocinio. Ogni esperienza di tirocinio valutata positivamente da parte del/della tutor universitario/a è segnalata alla Commissione di laurea, tramite inserimento, da parte dei competenti Uffici della Direzione generale, della documentazione attestante lo svolgimento del tirocinio nel fascicolo personale dello studente/studentessa.
6. In caso di svolgimento di un tirocinio di cui al comma 2, lettera b), la Commissione di laurea può valutare l'attribuzione di punti aggiuntivi in sede di svolgimento dell'esame finale di laurea, sulla base di quanto indicato nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).
7. La richiesta di deroga alla durata in mesi del tirocinio, fermo restando il limite del monte ore

totale, per i tirocini di cui al comma 2, lettera a), deve essere di norma presentata prima dell'inizio dello svolgimento del tirocinio e può essere concessa per condizioni poste dall'azienda ospitante, da altri vincoli esterni (es. visti concessi per un massimo di tre mesi) o per gravi e comprovati motivi del/della tirocinante. In tale caso, il tirocinio consente l'acquisizione del numero di CFU correlati al monte ore totale.

8. In caso di interruzione anticipata del tirocinio si osservano le seguenti disposizioni:
- a) se lo/a studente/studentessa ha svolto meno del 50% delle ore di tirocinio previste o meno di due mesi, non è attribuito alcun CFU per attività di tirocinio;
 - b) se lo/a studente/studentessa ha già svolto almeno 2 mesi e la metà delle ore di tirocinio previste, in caso di valutazione positiva dell'attività da parte del/della tutor universitario/a può essere attribuito un numero di CFU riparametrato alle ore svolte. Lo/a studente/studentessa potrà attivare un nuovo tirocinio della durata minima di 2 mesi per lo svolgimento delle ore rimanenti o, in caso di tirocinio non obbligatorio, presentare una richiesta di variazione del piano di studio;
 - c) se lo/a studente/studentessa ha già svolto almeno < 2 o 3 mesi > e un monte ore di tirocinio non inferiore a < numero compreso tra 250 e 350 >, in caso di valutazione positiva dell'attività da parte del/della tutor universitario/a può essere attribuito un numero di CFU corrispondente al monte ore totale stabilito in fase di attivazione del tirocinio, previa effettuazione di un'attività integrativa individuata dal/dalla docente referente del tirocinio a compensazione delle ore di tirocinio non svolte.

CAPO IV – VERIFICA DEL PROFITTO E PROVA FINALE

Art. 12 – Tipologia e organizzazione delle prove di verifica del profitto

1. Le prove di verifica del profitto accertano l'adeguata preparazione degli/delle studenti/studentesse al fine dell'acquisizione dei CFU corrispondenti alle varie attività formative.
2. Il calendario delle verifiche del profitto è consultabile alla [pagina internet del Corso](#).
3. Le prove di verifica del profitto:
 - per gli insegnamenti e i seminari possono essere scritte e/o orali, ovvero basate su prove pratiche;
 - per i laboratori e il TPV sono basate su prove pratiche, relazioni o attività di gruppo;
 - per gli stage e i tirocini sono basate sulla valutazione del complesso delle attività svolte a cura del/della docente tutor.
4. Le modalità di valutazione del profitto, stabilite dal/dalla docente titolare dell'attività formativa, sono indicate nel programma relativo a ciascuna attività pubblicato prima dell'inizio di ogni anno accademico nella [pagina internet del Corso](#).
5. I/Le docenti titolari degli insegnamenti devono prevedere almeno due appelli d'esame distanziati di almeno 14 giorni l'uno dall'altro nelle sessioni invernale ed estiva, almeno un appello d'esame nella sessione autunnale e almeno un appello in una delle due sessioni di recupero.
6. /Le docenti titolari degli insegnamenti possono prevedere l'organizzazione di prove intermedie. Di tali prove, nonché delle loro modalità di svolgimento, deve essere data comunicazione preventiva agli/alle studenti/studentesse. Il superamento di tali prove

intermedie non comporta l'assegnazione di CFU ed è compito del/della docente mantenere registrazione dell'esito delle prove stesse. L'attribuzione dei CFU avviene solo al superamento dell'esame finale.

7. Nel caso l'insegnamento sia suddiviso in moduli l'acquisizione dei CFU e la relativa registrazione nella carriera degli/delle studenti/studentesse avviene unicamente in caso di superamento di tutti i moduli e dell'esame finale.
8. I/Le docenti titolari degli insegnamenti possono prevedere modalità d'esame differenziate per gli/le studenti/studentesse frequentanti e per gli/le studenti/studentesse non frequentanti
9. Gli/Le studenti/studentesse che necessitano di ausili per lo svolgimento degli esami possono presentare la richiesta secondo le modalità indicate nelle procedure per l'accoglienza e l'inclusione degli/delle studenti/studentesse pubblicate nell'apposita [sezione del sito internet di Ateneo](#).
10. Al fine di valutare la non obsolescenza dei CFU acquisiti, la Commissione didattica del Corso delegata dal Consiglio di Dipartimento individua, per gli/le studenti/studentesse fuori corso da almeno 5 anni, le modalità di verifica dei CFU acquisiti.

Art. 13 – Modalità di valutazione delle prove di verifica del profitto

1. Gli/Le studenti/studentesse che intendono sostenere una prova di verifica del profitto devono attenersi a quanto prescritto all'art. 38, comma 2 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
2. Durante lo svolgimento delle prove, lo studente/la studentessa può ritirarsi. In tal caso la prova si considera non conclusa e l'esame privo di esito.
3. Nelle prove d'esame che si svolgono esclusivamente per iscritto, il ritiro è effettuato consegnando il compito con la notazione "ritirato" e con la firma dello/a studente/studentessa. In una prova orale, lo/a studente/studentessa ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il/la docente non abbia dichiarato il voto. In ogni caso, ogni ritiro o esito negativo deve essere verbalizzato.
4. L'esito positivo delle prove di valutazione è verbalizzato a cura del/della responsabile dell'attività con votazione espressa in trentesimi oppure con idoneità o con la formula "assolto" o formula analoga.
5. La verbalizzazione degli esiti delle prove di verifica del profitto avviene mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e di procedure informatiche, nel rispetto delle disposizioni approvate dal Senato accademico e pubblicate nel sito internet di Ateneo.
6. Le votazioni da 0 a 17 trentesimi costituiscono insufficienze. Le votazioni da 18 a 30 trentesimi costituiscono sufficienze e consentono l'acquisizione dei CFU previsti dal piano di studio. La Commissione d'esame, di cui all'art. 38, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, può attribuire la lode allo/a studente/studentessa cui ha assegnato 30 trentesimi.
7. La votazione delle prove relative a ciascun modulo o delle eventuali prove intermedie contribuisce alla formazione dell'esito finale dell'esame la cui verbalizzazione avviene unicamente, in caso di superamento di tutte le prove, in occasione dell'appello finale complessivo a cui lo/a studente/studentessa deve iscriversi, di norma, entro 1 anno dalla data della prima prova intermedia superata.
8. Gli esami superati non possono essere ripetuti, ferma restando la possibilità di reiterazione con diverso programma secondo le modalità stabilite dal Senato accademico.

9. Gli insegnamenti in sovrannumero, ossia gli insegnamenti cui corrispondono CFU oltre i 120 necessari per il conseguimento del diploma possono essere inseriti nel piano di studi, fermo restando che il conseguimento del titolo si realizzerà soltanto al completamento del piano di studi prescelto.
10. La media dei voti riportati negli esami di profitto è calcolata secondo il metodo della media aritmetica ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello/a studente/studentessa ed effettuando la ponderazione con riferimento al valore in CFU delle attività formative. Ai fini del calcolo della media ponderata, agli insegnamenti superati con la lode viene attribuito valore 31.
11. Le valutazioni del profitto relative ad attività formative cui non corrispondono votazioni espresse in trentesimi non entrano nel calcolo della media.
12. Gli eventuali esami in sovrannumero entrano nel calcolo della media; se in misura superiore a due, si computano le due migliori votazioni conseguite.
13. Agli esami convalidati di studenti/studentesse provenienti da altre università italiane è assegnata la votazione dell'università di provenienza.
14. Agli esami sostenuti in altre università italiane e straniere in regime di convenzione, nell'ambito di programmi di scambio, è assegnata la votazione dell'università sede d'esame; le relative votazioni, quando espresse con altre scale numeriche o letterali, sono convertite in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza proposte dai Dipartimenti e approvate dal Senato accademico.
15. Per tutto quanto non espressamente indicato al presente articolo, in relazione alle norme di comportamento, si rinvia al [Codice etico](#).

Art. 14 – Caratteristiche della prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio intende accertare il raggiungimento da parte dello/a studente/studentessa degli obiettivi formativi che caratterizzano il Corso.
2. Le caratteristiche della prova finale sono riportate nell'ordinamento didattico del Corso, nonché nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).
3. La prova finale si svolge in seduta pubblica di fronte alla Commissione di cui al successivo art. 16.
4. Alla prova finale sono attribuiti 18 CFU nell'ambito di quelli previsti per l'intero percorso di studi. In sede di prova finale, durante la presentazione dell'elaborato, possono essere poste domande da parte dei componenti della Commissione rispetto alle quali il/la candidato/candidata deve esprimersi.
5. L'elaborato può essere redatto, a scelta dello/a studente/studentessa, in lingua italiana, francese o in altra lingua che sia parte del suo curriculum universitario. Lo/a studente/studentessa può avvalersi di supporti multimediali.

Art. 15 – Valutazione della prova finale

1. Per l'ammissione alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio, lo/a studente/studentessa deve aver superato tutte le verifiche di profitto relative alle attività previste nel proprio piano di studio ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei

contributi richiesti.

2. In caso di esito positivo della prova finale, la Commissione di cui al successivo art. 16 attribuisce alla prova stessa un punteggio massimo di 6. Tale punteggio si somma al punteggio base costituito dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di cui al precedente art. 13, comma 10, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di valore pari o superiore a 0.5).
3. In caso di curriculum formativo particolarmente significativo per elementi quali, a titolo esemplificativo, attività di stage curriculari senza attribuzione di CFU e percorso internazionale di Doppio Diploma, la Commissione può aggiungere al punteggio complessivo fino ad un massimo di 2 punti. Le modalità di assegnazione di eventuali punteggi aggiuntivi sono consultabili nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).
4. In caso di mancata presentazione del/della candidato/candidata, ritiro o esito negativo della prova finale, lo/a studente/studentessa, al fine del conseguimento del titolo, dovrà ripetere la stessa a partire dalla prima sessione utile successiva nel rispetto dei criteri e delle modalità definite dal presente Regolamento.
5. La prova finale si intende superata con una votazione minima di 66/110. Qualora il/la candidato/candidata raggiunga o superi il punteggio di 110/110, la Commissione può attribuire all'unanimità la lode. La Commissione può, altresì, giudicare all'unanimità la tesi degna di menzione.
6. In caso di comprovato plagio, la Struttura didattica si riserva di non ammettere il/la candidato/candidata alla prova finale e segnala il nominativo dello studente/della studentessa alle competenti autorità accademiche, secondo le modalità previste dal [Codice etico](#).
7. Al termine della prova finale, la Commissione assegna il punteggio e il Presidente della stessa proclama il/la candidato/candidata "Dottore/Dottoressa magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa", specificando il punteggio di laurea, l'eventuale assegnazione della lode e le motivazioni della menzione.
8. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al presente articolo.

Art. 16 – Composizione della Commissione di valutazione della prova finale

1. La Commissione della prova finale di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento con proprio decreto, nel quale sono, altresì, indicati la data della seduta di laurea, l'elenco degli/delle studenti/studentesse ammessi/e e/o non ammessi/e alla prova finale, nonché i nominativi dei/delle relatori/relatrici e degli/delle eventuali secondi/e relatori/relatrici e/o correlatori/correlatrici. Le informazioni in esso contenute sono pubblicate nel sito internet di Ateneo nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2. Il numero minimo dei componenti della Commissione è indicato all'articolo 39, comma 3, del [Regolamento didattico di Ateneo](#). La Commissione deve essere composta in maggioranza da docenti di ruolo. Possono, altresì, farne parte i/le docenti a contratto e i/le cultori/cultrici della materia.
3. Il Presidente della Commissione deve essere individuato tra i/le professori/professoressse di prima e seconda fascia in ruolo presso l'Ateneo.
4. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al presente articolo.

Art. 17 – Relatore/Relatrice della prova finale, secondo/a relatore/relatrice e correlatore/correlatrice

1. Relatore/Relatrice della prova finale può essere ogni docente, anche a contratto, titolare di insegnamento o di modulo di insegnamento o di altra attività presente nel piano di studio dello/a studente/studentessa. Qualora la natura dell'argomento di tesi si presti ad approcci interdisciplinari, il/la relatore/relatrice può proporre un/una secondo/a relatore/relatrice competente nelle aree disciplinari coinvolte. Nel caso in cui il/la docente individuato/a quale relatore/relatrice cessi il rapporto istituzionale con l'Ateneo, lo/a stesso/a stessa può partecipare unicamente come secondo/a relatore/relatrice. Ove l'argomento sia pertinente ad attività legate al tirocinio svolto dallo/a studente/studentessa, il/la relatore/relatrice può essere affiancato/a da un/una tutor proveniente dall'ente ospitante il tirocinio, che viene individuato/a come secondo/a relatore/relatrice. Il/La relatore/relatrice valuta il contributo personale del/della candidato/candidata, partecipa alla discussione dell'elaborato e fornisce il proprio parere alla Commissione prima della formulazione del voto.
2. Nel caso in cui lo/a studente/studentessa non riesca ad individuare un/una relatore/relatrice per la propria prova finale, il Direttore di Dipartimento provvede ad assegnarne uno d'ufficio
3. Lo/a studente/studentessa concorda con il/la relatore/relatrice l'argomento della tesi. È cura del/della relatore/relatrice indirizzare lo/a studente/studentessa verso la modalità più coerente con le sue possibilità e con i tempi di laurea previsti e verificare la coerenza tra contenuti e tipologia di tesi scelta. Inoltre, è cura del/della relatore/relatrice assicurare la correttezza metodologica dell'elaborato, nonché attuare le verifiche antiplagio.
4. Il/La correlatore/correlatrice, se nominato/a, acquisisce gli elementi caratterizzanti dell'elaborato finale, di cui non contribuisce alla stesura, e valuta il contributo personale del/della candidato/candidata. Il/La correlatore/correlatrice partecipa alla discussione dell'elaborato e fornisce il proprio parere alla Commissione prima della formulazione del voto.
5. Ulteriori indicazioni sulla prova finale sono contenute nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).

Art. 18 – Presentazione della domanda di laurea

1. Le modalità di presentazione della domanda di laurea e dell'elaborato finale stabilite dal Senato accademico e le relative scadenze sono rese note agli/alle studenti/studentesse tramite il [sito internet di Ateneo](#), la posta elettronica istituzionale ed eventuali ulteriori canali di comunicazione.
2. Qualora lo/a studente/studentessa non effettui tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione alla seduta di laurea, per poter partecipare ad una sessione successiva dovrà presentare una nuova domanda ed effettuare il versamento dell'importo previsto al netto dell'imposta di bollo prevista per la pergamena di laurea e del contributo per la spedizione della stessa.
3. Lo/a studente/studentessa che, dopo aver presentato domanda di ammissione all'esame di laurea, superato tutti gli esami e trasmesso la tesi entro i termini previsti, non possa partecipare all'esame finale per impedimento debitamente documentato, deve presentare, anche via mail, una dichiarazione di rinuncia indirizzata al Direttore di Dipartimento. Per l'iscrizione ad una sessione successiva, lo/a studente/studentessa, nella comunicazione di

rinuncia, deve indicare la sessione di laurea in cui intende sostenere la prova finale.

4. Per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono essere previste procedure semplificate in accordo con l'Ateneo partner.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo online di Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito nel relativo atto di emanazione.

TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 20 – Elenco delle attività formative con relativi obiettivi specifici

Denominazione	Ore	Obiettivi Formativi specifici
Economia e politica dello sviluppo territoriale	54	L'insegnamento fornisce le principali conoscenze in materia di sviluppo locale sotto i profili teorico e applicato, e favorisce una visione critica dei principali modi di intervento da parte delle autorità di governo dell'economia, con un particolare focus sull'azione dei governi locali.
Diritto del commercio internazionale	54	Il corso si pone l'obiettivo di fornire alle studentesse e agli studenti una panoramica quanto ai profili di natura giuridica connessi al fenomeno del commercio internazionale, alla luce di un contesto che si contraddistingue per l'internazionalizzazione dei rapporti economici. Particolare attenzione è dedicata al ruolo dell'Unione europea e dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Geografia dello sport e del turismo	36	L'insegnamento fornisce gli strumenti per la conoscenza e la comprensione dei fenomeni legati al turismo e alle sue ricadute sul territorio e sul tessuto economico locale. Lo sport viene analizzato quale fattore di cambiamento sociale, culturale ed economico nelle sue ricadute territoriali e con particolare riferimento allo sport-for-development e alla sport diplomacy.
Digital Marketing	36	L'insegnamento fornisce allo studente metodi e strumenti per la comprensione delle strategie di brand management. L'insegnamento è costantemente accompagnato da casi ed esercitazioni con lavori individuali o di gruppo, per dare agli studenti l'opportunità di sperimentare i vari campi di applicazione dei concetti e dei modelli appresi.

Welfare, diritti sociali e territorio	36	L'insegnamento fornisce agli studenti gli strumenti necessari per la comprensione e l'analisi dei sistemi e delle politiche di welfare in Europa, con un focus specifico sul caso italiano. Il corso, che potrà essere modulato in base agli interessi dei partecipanti, esaminerà, a titolo esemplificativo, le politiche del lavoro, le politiche abitative, l'Europa sociale, le politiche familiari e le strategie di contrasto alla povertà. L'insegnamento mira a sviluppare le capacità di comprensione e analisi critica delle dinamiche evolutive di un'ampia area di policy in una prospettiva comparata, ponendo particolare attenzione alle interconnessioni tra le politiche sociali e le strategie di sviluppo locale.
Analisi dei dati	54	L'insegnamento fornisce agli studenti i metodi e gli strumenti per l'analisi, l'interpretazione, la sintesi e la trasmissione dei dati economici rilevanti a livello macro economico e micro economico. L'inquadramento teorico dei vari strumenti è costantemente accompagnato dall'applicazione pratica, in cui gli studenti si esercitano su dati rilevanti in vari contesti economici e territoriali. Particolare attenzione viene dedicata ai dati relativi al fenomeno del turismo in luoghi di montagna.
Sviluppo internazionale delle PMI	54	L'insegnamento prende le mosse dall'analisi dello sviluppo economico italiano degli ultimi decenni, confrontando l'esperienza del settore manifatturiero con quella del settore turistico. L'insegnamento, anche attraverso la discussione di casi aziendali e lavori di gruppo, fornisce metodi e strumenti per valutare le potenzialità di un Paese per lo sviluppo delle singole imprese attraverso l'analisi delle caratteristiche politiche, economiche, sociali e tecnologiche.
English for international communication	36	L'insegnamento contribuisce all'ampliamento delle conoscenze linguistiche fornendo adeguate conoscenze in riferimento al lessico disciplinare e fornisce gli strumenti necessari per la comunicazione internazionale in lingua inglese in forma orale e scritta, su diversi media e attraverso le tecnologie digitali.
Management dell'innovazione	36	L'insegnamento fornisce gli strumenti per la comprensione dei processi di innovazione e gestione dei brevetti con particolare ottica alle start up, all'influenza del mercato e del territorio, alla gestione della commercializzazione dei beni e servizi con alto contenuto di conoscenza.
Management pubblico	36	Il settore pubblico ha vissuto cambiamenti significativi, che impongono una rilettura complessiva del ruolo e delle funzioni dei soggetti che agiscono al suo interno. In questa prospettiva, il management pubblico rappresenta un insieme di metodi e tecniche di gestione organizzativa sempre più improntati ai criteri di

		efficienza, produttività e di soddisfazione del cittadino, che diventa utente e cliente dei servizi erogati dalle amministrazioni. L'insegnamento si propone di illustrare i modelli di good management pubblico.
Management control	36	L'insegnamento fornisce gli strumenti manageriali per consentire di analizzare, valutare e governare la performance delle imprese industriali e di servizi. Particolare attenzione è dedicata ai temi della misurazione dei costi dei processi, dei prodotti, dei servizi e dei clienti e al tema dei modelli multidimensionali per la misurazione della performance.
Scenari economici	54	L'insegnamento fornisce gli strumenti per la comprensione del funzionamento dell'economia globale, evidenziando gli elementi che determinano lo sviluppo reale e finanziario sia delle imprese che delle nazioni, ponendo particolare attenzione alla discussione di casi reali.
Marketing communication	54	Questo insegnamento fornisce agli studenti un quadro di riferimento per comprendere e affrontare le decisioni alla base delle attività di comunicazione e marketing nell'era dell'economia digitale. Verranno trattati sia modelli teorici che applicazioni, con particolare attenzione alla creazione di contenuti sui social media e alle tecniche analitiche.
Thèmes en français	36	L'insegnamento intende fornire allo studente le basi per capire e intervenire in francese nel dibattito contemporaneo. In particolare, si propone di: sviluppare e consolidare le conoscenze in lingua francese (grammatica, lessico); perfezionare la comprensione di documenti audio e di documenti scritti complessi, l'espressione orale; fornire adeguate conoscenze su tematiche contemporanee e di rilevanza economico-sociale.
Topics in English	36	Il corso, in lingua inglese, si propone di sviluppare argomenti economico e sociali di rilevanza per il corso di studio. La cultura e letteratura inglese saranno le risorse per mettere a fuoco temi chiave per permettere agli studenti di inserirsi con efficacia nei dibattiti contemporanei.
Finanza aziendale e business planning	36	L'insegnamento fornisce gli strumenti per comprendere e valutare il contributo delle scelte aziendali alla creazione del valore dell'impresa. A questo scopo verranno illustrati: i principali criteri di valutazione del capitale economico delle aziende; le principali grandezze di natura economica e finanziaria che consentono di apprezzare lo stato di salute delle aziende; le più consolidate tecniche di business planning volte a valutare le condizioni di economicità e la sostenibilità finanziaria dei progetti di sviluppo futuri.

Etica dello sviluppo sostenibile	36	L'insegnamento vuole far riflettere criticamente sulle strutture del pensiero politico, economico e sociale contemporaneo e far interrogare sulle questioni più generali e sul contesto più ampio da cui dipendono anche le scelte più legate al territorio e all'impresa. Un primo nucleo di lezioni si concentrerà sull'analisi storico-critica che concerne le nozioni di progresso, sviluppo, crescita, mercato. Un secondo nucleo di lezioni sarà dedicato al tema dei limiti dello sviluppo (parlare di etica significa parlare di limiti), sia sotto il profilo del rispetto dell'ambiente sia sotto il profilo delle modalità di allocazione delle risorse.
Insegnamenti opzionali	Min 12 CFU	Gli insegnamenti opzionali sono destinati a completare il percorso di formazione degli studenti e possono essere scelti nell'ambito delle attività didattiche offerte dall'Ateneo o dal proprio corso di studi.
Stage		Lo stage realizza momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi ed è volto ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Lavoro finale		La prova finale accerta il raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi formativi che caratterizzano il corso di laurea magistrale. In particolare, essa tende a verificare le capacità dello studente di esporre con chiarezza, padronanza e sufficiente spirito critico un argomento rilevante nell'ambito della disciplina prescelta.